

Soluzione per la copertura dai rischi infortuni e malattie

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "IMMAGINA BENESSERE"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È la soluzione Infortuni/Malattia rivolta alla persona e alla famiglia per gli infortuni e/o le malattie che possono accadere in casa, al lavoro e nel tempo libero.



Che cosa è assicurato?

Dedicato a te Assistenza e prevenzione: prevede dei servizi che vengono erogati su richiesta dell'assicurato (es. Consulenza medica generica, Guida sanitaria, MyClinic, ecc.).

Sono inoltre previsti servizi opzionali dedicati a particolari ambiti: famiglia, sport, viaggi, senior, professionisti/imprenditori.

In autonomia: sono assicurate le conseguenze di infortuni o malattie che possono limitare la tua capacità di provvedere a te stesso e alla tua famiglia.

Puoi scegliere tra le seguenti coperture:

- ✓ Invalidità permanente da infortunio (infortuni)
- ✓ Invalidità permanente da malattia e/o da ictus o infarto (malattie)
- ✓ Rendita vitalizia per invalidità grave da infortunio e/o malattia.

In attività: sono assicurate le conseguenze di infortuni o malattie che possono limitare temporaneamente la tua capacità di svolgere qualsiasi attività.

Puoi scegliere tra:

- ✓ Indennità giornaliera da ricovero e convalescenza (infortuni);
- ✓ Inabilità temporanea o pronto indennizzo (infortuni);
- ✓ Indennità giornaliera per immobilizzazione (infortuni);
- ✓ Rimborso spese sanitarie (infortuni);
- ✓ Rimborso spese pre e post ricovero (malattie);
- ✓ Indennizzo forfettario per intervento chirurgico (malattie).

In continuità: assicura il caso di morte conseguente da infortunio.

Dedicato a te – Personalizzato: consente di personalizzare la soluzione scelta e di aggiungere il rimborso delle spese legali che tu abbia dovuto sostenere.



Che cosa non è assicurato?

Gli infortuni causati da:

- ✗ Ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- ✗ Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato non è abilitato;
- ✗ Uso di mezzi subacquei, aeromobili, apparecchi per il volo da diporto o sportivo, veicoli a motore all'interno di circuiti;
- ✗ Guerra ed insurrezione;
- ✗ Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- ✗ Pratica di qualsiasi attività sportiva professionale.

Inoltre, non sono assicurati gli infortuni:

- ✗ Occorsi alla guida di aeromobili e/o come passeggero su aeromobili per voli diversi dal trasporto pubblico, aeromobili di aeroclub, apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
- ✗ Occorsi per attività di paracadutismo o immersioni con autorespiratore;
- ✗ Derivanti da delitti dolosi dell'assicurato;
- ✗ Sofferti durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- ✗ Derivanti da conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche o di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ✗ Derivanti dalla pratica a qualsiasi titolo di alcune attività sportive identificate;
- ✗ Derivanti dall'uso e guida di autoveicoli a motore su circuiti adibiti agli sport motoristici; dalla partecipazione a corse e gare comportanti l'uso di natanti a motore.

Le malattie/invalidità permanenti derivanti da:

- ✗ Stati invalidanti e/o patologici, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- ✗ Malattie mentali, disturbi psichici e comportamenti nevrotici;
- ✗ Abuso di alcoolici od uso di allucinogeni, psicofarmaci e stupefacenti;
- ✗ Trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ Guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- ✗ Contaminazioni chimiche o biologiche;
- ✗ Interventi di chirurgia plastica a scopo estetico;
- ✗ Interventi di chirurgia bariatrica per la cura dell'obesità; le prestazioni e le terapie con finalità dietologica.

L'assicurazione di tutela legale non è operante:

- ✗ Per le vertenze aventi ad oggetto diritto di famiglia e successione;
- ✗ Per le vertenze aventi ad oggetto materia contrattuale;
- ✗ Per le vertenze aventi ad oggetto violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell'assicurato, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l'assicurato abbia preso parte, detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento di acque, terreni e colture;
- ✗ Per le vertenze: tra gli assicurati e tra assicurato e contraente, dell'assicurato nei confronti del datore di lavoro, nei confronti di Generali Italia;
- ✗ Se l'assicurato non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni;
- ✗ Se al momento del sinistro il veicolo non risulta coperto dall'assicurazione obbligatoria;
- ✗ Se l'assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o se sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede dei limiti entro i quali vengono erogati i servizi e l'applicazione di franchigie (intendendosi per franchigia la percentuale di invalidità permanente o il numero di giorni di ricovero o di inabilità, al di sotto dei quali non viene corrisposto l'indennizzo o viene corrisposto in parte). Sono inoltre previsti dei limiti per alcune delle spese relative alle vertenze assicurate con la garanzia per tutela legale.

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione infortuni e l'assicurazione malattie valgono in tutto il mondo.

L'assicurazione di tutela legale vale per i sinistri che avvengono in Europa.

I servizi di assistenza valgono in parte solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino ed in parte in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Inoltre, se scegli anche la copertura malattie, devi informare Generali Italia sul tuo stato di salute compilando e sottoscrivendo un questionario medico.

In caso di infortunio, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro dieci giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Per le coperture malattie la denuncia deve essere presentata entro quindici giorni dalla diagnosi per le invalidità permanenti da malattie e da ictus o infarto o da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza, o entro quindici giorni dall'avvenuta dimissione per l'indennità giornaliera da ricovero. In tutti gli altri casi la denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quando è avvenuto il sinistro.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità, entro il quindicesimo dopo quello della scadenza.

Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazione del premio del 2,5% o trimestrale con una maggiorazione del 3,5%. In tal caso le rate devono essere pagate alle scadenze semestrali/trimestrali pattuite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).

Il premio è comprensivo di imposte.

Il premio e le somme assicurate delle coperture infortuni vengono aumentate ogni anno di una percentuale fissa.

Il premio delle coperture malattie viene aggiornato ogni anno in base all'età raggiunta dall'assicurato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza, ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione e, in mancanza di disdetta, è prorogata per un anno e così successivamente.

Se hai sottoscritto una copertura di durata poliennale, a fronte della quale hai avuto una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio.

Se hai stipulato la polizza per una durata inferiore all'anno il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza devi inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.

Nello specifico, puoi recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso o al termine del quinquennio, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, inviando la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.

Infine, solo per le coperture infortuni, hai facoltà di recedere anche dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo comunicandolo con lettera raccomandata spedita entro il suddetto termine.